

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ORDINANZA SINDACALE N. 6.3..... DEL 16-07-2019

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA URBANA - STAGIONE ESTIVA 2019.

Il Sindaco

Preso atto di quanto concordato nella seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 Giugno 2019, presieduto dal Sig. Prefetto con la presenza dei sindaci e/o loro delegati facenti parte del Libero Consorzio di Ragusa, e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, avente ad oggetto le diverse problematiche connesse al fenomeno della movida e della conseguente necessità – espressa in modo unanime dai presenti - di adottare ordinanze sindacali uniformi su tutto il territorio ibleo includenti, oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione relativa alle emissioni sonore nei pubblici esercizi e nei luoghi pubblici;

Premesso che, sia nelle località balneari quanto nei centri urbani, nel periodo estivo ed in modo particolare in occasione di pubbliche manifestazioni , aumenta in modo considerevole la presenza di persone, sia per il rientro dei tanti concittadini residenti fuori dal territorio quanto per i forestieri che amano la frescura, l'amenità, l'accoglienza di un piccolo borgo e di conseguenza si avverte la necessità di una regolamentazione, specie nelle ore serali e/o notturne, di quei comportamenti che possono nuocere alla quiete e alla salute pubblica;

Rilevato che, se da una parte occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;

Atteso che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;

Dato atto che appare necessario dettare disposizioni relative:

- 1) alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche per l'evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno;
- 2) alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere in coincidenza della stagione estiva 2019, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di sicurezza urbana, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- 1) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine da parte dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato, di vendita al dettaglio su area pubblica, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché dagli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, nonché il divieto di utilizzo di contenitori e bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, precisando che i predetti divieti trovano applicazione dalle ore 22,00 alle ore 07,00;
- 2) per tutte le attività di pubblico esercizio che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'obbligo a carico degli stessi di munirsi di una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente (come definito all'art. 2/6° co. della L. 447/95). Tale relazione non è dovuta (per quanto sancito con l'art.4/1° co del D.P.R. 227/2011) per le attività a "bassa rumorosità" purché non utilizzino impianti di diffusione sonora;

Letto il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

Richiamato, l'art. 50, co.5, Dlgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città a tenore del quale *“le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;*

Visto l'art. 54, co. 4, Dlgs n. 267/2000, e l'art. 54, comma 4 bis, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 che testualmente cita “ *i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, (...) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*”;

Richiamato il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9 e all'art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può

essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni,;

Richiamata la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione;

Richiamata la L. 689/1981 ss.mm.ii;

Ritenuto, altresì, necessario – in conformità a quanto previsto dalla L. n. 65/1986 e L.R. n. 17/1990 – dettare direttive in ordine ai servizi di polizia locale;

Dato atto che la predetta ordinanza è stata preventivamente comunicata, giusta nota prot. N.5868 del 16/07/2019, al Sig. Prefetto di Ragusa ai sensi dell’art. 54. Co. 4, TUEL;

Accertata la propria competenza;

ORDINA

a decorrere dalla pubblicazione in Albo Pretorio e sino al 30/09/2019 per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati quanto segue:

MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.

Art. 1) Misure per pubblici esercizi.

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio del Comune di Monterosso Almo:

- 1) È fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, dalle **ore 22:00 alle ore 07:00** di ciascun giorno, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all’interno dell’ area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
- 2) E’ altresì vietato consumare bevande alcoliche lontano dall’area di pertinenza dei locali, e la pratica del cosiddetto «pub crawl», cioè adescare persone per strada per accompagnarle ai pub per grandi bevute.

Art. 2) Misure generali in materia di consumo bevande.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Monterosso Almo, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, **dalle ore 22,00 alle ore 07,00.**

E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

SANZIONE:

Per inosservanza degli artt. 1 e 2 della predetta ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

Art. 3) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia e che variano a seconda della fattispecie:

- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;
- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a **chiunque vende o somministra bevande alcoliche** ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 ss.mm.ii.);

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle

Art. 4) Altre sanzioni relative alla vendita e al consumo di bevande alcoliche

Ai sensi dell'art.12 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48: "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 ((del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.)).

All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» ((e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi».)).

Ai sensi dell'art.14-bis del (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48:

La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate).

Ai sensi dell'art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori):

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende ((o somministra)) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività ((da quindici giorni a tre mesi)).

MISURE DI COLLABORAZIONE TITOLARI PUBBLICI ESERCIZI
--

Art. 5) Obblighi per i titolari dei locali

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

a. vigilare – sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone. L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie;

b. vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio – non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;

c. attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

d. osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;

e. rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;

f. assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;

g. non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;

h. posizionare le casse elettroacustiche all'interno del locale (non sono ammesse neanche nei dehors) ed orientare le stesse verso interno locale per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;

i. esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;

j. attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

Art. 6) Personale addetto ai servizi di controllo

I titolari dei pubblici esercizi, in forma individuale c/o associata, nel far rispettare la presente ordinanza possono avvalersi di apposito personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo (c.d. buttafuori), utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei

presenti, deve essere individuato esclusivamente tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto, dandone preventiva comunicazione a quest'ultima autorità.

Art. 7) Obblighi per i frequentatori dei locali

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;

b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;

c. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;

d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;

e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;

f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;

g. assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;

h. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;

i. sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;

j. emettere suoni disturbanti, grida, urlì, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

SANZIONE:

Ad eccezione dell'art. 6 della presente ordinanza, per inosservanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981 (euro 50,00).

AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124, comma 1, del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli intrattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni:

- l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
- non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
- non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
- non siano superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, i valori limite assoluti e differenziali d'immissione previsti nella presente Ordinanza;

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

Art. 9) Valori limite assoluti e differenziali.

In attesa che il Comune di Monterosso Almo provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, (ossia la classificazione in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG comunale), e comma 2.

Tabella A

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3

<i>Zona B*</i>	<i>60</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>Tutto il Territorio Nazionale</i>	<i>70</i>	<i>60</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
<i>Zone esclusivamente industriali</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444</i>				
<i>A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.</i>				
<i>B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A</i>				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Art. 10) Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

Art. 11) Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.

Art. 12) Attività a carattere temporaneo

Per manifestazione o spettacolo a carattere temporaneo si intende qualsiasi manifestazione o spettacolo, anche non a scopo di lucro, organizzato da un soggetto pubblico o privato, comprese le associazioni, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito, nel contesto del quale sono previsti uno o più eventi.

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

Art. 13) Orario emissioni sonore pubblici esercizi

Tutti i titolari di pubblici esercizi, compreso gli organizzatori di intrattenimenti occasionali, in regola con quanto riportato agli articoli precedenti, sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie:

Da domenica a giovedì	Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30
Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto	Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.

Art. 14) Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.

In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Resta inteso che nel caso di organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (**competenza della Questura**).

Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.

Art. 15) Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

Art. 16) Controlli

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il comune di Monterosso Almo le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

Art. 17) Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art 9 ex L. 449/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro
- b) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite indicati art.2 della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 1.000 euro a 10.000 euro ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 447/95;
- c) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, limiti ecc...), oltre alle sanzioni previste dalla legge, sopra riportate, non saranno concesse ulteriori autorizzazioni in deroga nei dodici mesi successivi alla data di avvenuto accertamento.;

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

A presente procedimento, il Sindaco adotta apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;

Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

SANZIONE:

Per inosservanza dei precitati punti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981 (euro 50,00).

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dalla pubblicazione in Albo Pretorio al 30 Settembre 2019 **salvo provvedimenti di proroga** .
Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Stazione Carabinieri di Monterosso Almo;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Responsabile della Polizia Locale;
- Responsabile SUAP di Monterosso Almo;
- Responsabile comunale di Protezione Civile;
- SIAE;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.

Dalla Residenza Municipale 16 Luglio 2019



Il Sindaco
Dott. Salvatore Pagano